A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA
Sede legale e Direzione Generale
Via E. Ferri, 73 - 25123 - Brescia
C.F. 97110780158 - P.IVA 03422320170
Tel +39 030.2319164 - 030.7282936
e-mail: centroservizi@afgp.it
Ente Certificato ISO 9001:2015 e 45001:2018

A.F.G.P.
Associazione Formazione Giovanni Piamarta

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Parte Generale

REVISIONE N.	APPROVAZIONE C.D.A.	ATTIVITÀ
1	18 MARZO 2011	ADOZIONE DEL MODELLO
2	22 OTTOBRE 2013	REVISIONE
3	12 APRILE 2016	REVISIONE
4	30 MAGGIO 2017	REVISIONE
5	15 GIUGNO 2018	REVISIONE
6	1 OTTOBRE 2019	REVISIONE
7	3 AGOSTO 2021	REVISIONE
8	1 OTTOBRE 2024	REVISIONE

REVISIONE N.° 8
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 01/10/2024

Indice

A. INTRODUZIONE....4
A.1 - GLOSSARIO....4
A.2 - PREFAZIONE AL DOCUMENTO....5
B. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO....7
B.1 - PRINCIPI GENERALI....7
B.2 - I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI CHE FONDANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI....7
B.2.a - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del D.lgs.)....7
B.2.b - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.lgs.)....8
B.2.c - Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.lgs.)....8
B.2.d - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.lgs.)....9
B.2.e - Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.lgs.)....9
B.2.f - Reati societari (art. 25-ter del D.lgs.)....9
B.2.g - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs.)....10
B.2.h - Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del D.lgs.)....10
B.2.i - Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.lgs.)....10
B.2.j - Reati di abuso di mercato....11
B.2.k - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.lgs.)....11
B.2.l - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.lgs.)....11
B.2.m - Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del D.lgs.)....11
B.2.n - Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1 del D.lgs.)....11
B.2.o - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.lgs.)....12
B.2.p - Reati ambientali (art. 25-undecies del D.lgs.)....12
B.2.q - Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.lgs.) 14
B.2.r - Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies del D.lgs.)....14
B.2.s - Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.lgs.)....14
B.2.t - Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.lgs.)....14
B.2.u - Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.lgs.)....14
B.2.v - Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.lgs.)....15
B.2.w - Riciclaggio. devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali (art. 25-duodevicies del D.lgs.)....15
B.2.x - Reati transnazionali (art. 10 – legge 16 marzo 2006, n. 146)....15
B.3 - LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE....16
B.4 - L'ADOZIONE DEL MODELLO COME ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ DI CUI AL DECRETO....17
C. PRESENTAZIONE DI A.F.G.P....19
C.1 - I CAMPI DI ATTIVITÀ DI A.F.G.P....19
C.1.a - Formazione Professionale....19
C.1.b - Servizi al Lavoro....20

C.1.c - Servizi socio-assistenziali....20
C.2 - CERTIFICAZIONI....21
C.3 - SISTEMA DI GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE....21
D. IL MODELLO DI A.F.G.P....23
D.1 - RAPPORTO CON IL CODICE ETICO....23
D.2 - FINALITÀ DEL MODELLO....23
D.3 - DESTINATARI DEL MODELLO....23
D.4 - I SISTEMI E GLI STRUMENTI....24
D.5 - I PROTOCOLLI DI CONTROLLO....24
D.6 - APPROCCIO METODOLOGICO....26
D.7 - MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO....26
D.8 - MODIFICA, INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO....26
E. ORGANISMO DI VIGILANZA....27
E.1 - REQUISITI....27
E.1.a - Autonomia e indipendenza....27
E.1.b - Professionalità....27
E.1.c - Continuità d'azione....27
E.1.d - Onorabilità....28
E.2 - FUNZIONI E POTERI....29
E.3 - FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA....30
E.4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA....31
F. WHISTLEBLOWING....33
F.1 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE....33
F.2 - IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO....33
F.3 - IL DIVIETO DI RITORSIONE....34
F.4 - IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI INTERNE....36
G. SISTEMA DISCIPLINARE....37
G.1 - PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DEI DIPENDENTI....37
G.2 - PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DEI DIRIGENTI....39
G.3 - PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SINDACO UNICO....39
G.4 - PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DI CONSULENTI, FORNITORI E PARTNER....39
G.5 - LE SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING....40
H. DIFFUSIONE DEL MODELLO....41
H.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO....41
H.2 - DIFFUSIONE INIZIALE....41
H.3 - INFORMATIVA A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI....41
H.4 - INFORMATIVA AI FORNITORI....41
H.5 - INFORMATIVA A PARTNER....42

A. INTRODUZIONE

A.1 - GLOSSARIO

ABBREVIAZIONI	DESCRIZIONE
A.F.G.P. o Associazione	A.F.G.P. Associazione Formazione Giovanni Piamarta
ATI	Associazioni Temporanee di Impresa
ATS	Associazioni Temporanee di Scopo
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CdA	Consiglio di Amministrazione
CDD	Centro Diurno Disabili
CFP	Centro di Istruzione e Formazione Professionale o sedi delle attività
CSE	Centro Socio-Educativo
CSS	Comunità Socio-Sanitaria
IeFP	Sistema di Istruzione e Formazione Professionale
IFTS	Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
ITS	Istituto Tecnico Superiore
FP	Formazione Professionale
MOG	Modello organizzativo
OdV	Organismo di Vigilanza
SaL	Servizi al Lavoro
SFA	Servizio Formativo all'Autonomia
SGQ	Servizio Gestione Qualità
SQ	Sistema Qualità

DEFINIZIONI	DESCRIZIONE
Accreditamento ai Servizi al Lavoro – Sezione B	Sono soggetti Accreditati – Servizi al Lavoro (Sezione B) i soggetti che ottemperano le procedure ed i requisiti di accreditamento, come stabilito, da apposite delibere e disposizioni di Regione Lombardia.
Accreditamento ai Servizi di Istruzione e Formazione Professionale - Sezione A -	Sono soggetti Accreditati ai Servizi di Istruzione e Formazione (Sezione A) – i soggetti che ottemperano le procedure ed i requisiti di accreditamento, come stabilito, da apposite delibere e disposizioni di Regione Lombardia.
Attività Sensibili	Sono attività e/o processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Collaboratori	Sono le persone fisiche che erogano prestazioni professionali all'ente senza vincolo di subordinazione, nonché soggetti che intrattengono rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano l'ente nei confronti di terzi.
Codice Etico	È il Codice Etico adottato dalla Associazione Formazione Giovanni Piamarta nel contenuto di tempo in tempo vigente.
Decreto legislativo 8	È il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della

giugno 2001, n. 231 (anche "Decreto" o "D.lgs. 231/2001")	responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.
Soggetti Apicali	Persone che rivestono funzioni di: rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente.
Sottoposti	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, come sopra definito.

A.2 - PREFAZIONE AL DOCUMENTO

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello") è stato adottato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Formazione Giovanni Piamarta in data **18 marzo 2011**.

Il Modello è stato poi più volte aggiornato, in considerazione delle novità nel frattempo intervenute, fino alla 8ª edizione attualmente vigente, approvata in data 01/10/2024.

Per l'elaborazione del presente Modello, l'Associazione si è ispirata:

- alle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*" emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate al giugno 2021;
- alle "Linee guida per la semplificazione degli obblighi di compliance per gli enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e accreditati ai servizi al lavoro", approvate con decreto n. 6615 del 4 agosto 2015 da Regione Lombardia;
- alle "*Linee Guida per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato"* redatte da UNEBA;
- alle "*Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l'8 novembre 2017 (n. 1134) e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017.

Le Linee guida sono considerate uno strumento orientativo nello svolgimento delle attività di compliance al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

Come sopra anticipato, il Modello è stato elaborato e successivamente aggiornato in più fasi, tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dall'Associazione, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali" in cui:

- sono identificate le aree, di specifico interesse nello svolgimento delle attività di A.F.G.P., per le quali è astrattamente configurabile un rischio potenziale di commissione dei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti;

- sono indicati i riferimenti alle procedure da seguire ed alle attività di controllo da svolgersi per prevenire la commissione di suddetti reati.

In particolare, le Parti Speciali del Modello di A.F.G.P. sono le seguenti:

- Parte Speciale A: Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reato di corruzione fra privati e Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- Parte Speciale B: Reati societari e Reati Tributari;
- Parte Speciale C: Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale D: Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale E: Reati contro la personalità individuale;
- Parte Speciale F: Reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Parte Speciale G: Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale H: Reati ambientali;
- Parte Speciale I: Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare, e delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Parte Speciale J: Reati tributari.

Ai fini della prevenzione dei reati non espressamente richiamati nelle predette Parti Speciali, si sono considerati validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico dell'Associazione, nonché le misure complessivamente contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, comprese anche le Parti Speciali inerenti reati appartenenti a "famiglie" diverse.
Costituiscono altresì parte integrante del Modello le procedure e le altre disposizioni aziendali contenenti indicazioni integrative ed applicative riferibili al Modello (gli obblighi informativi specifici, i verbali di riunioni obbligatorie per legge, ecc.).

B. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

B.1 - PRINCIPI GENERALI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "**Apicali**");
- soggetti "**Sottoposti**" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, pur definita dal legislatore "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata dal giudice penale nel corso di un procedimento nel quale all'Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato.
La responsabilità dell'Ente è distinta e autonoma, aggiungendosi e non sostituendosi a quella della persona fisica che ha commesso o ha tentato di commettere il reato.

B.2 - I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI CHE FONDANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

La responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 sorge in caso di commissione (o di tentativo di commissione) dei reati di seguito specificati:

B.2.a - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del D.lgs.)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato, di un altro ente pubblico, dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- peculato (ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea ed escluso il peculato d'uso;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (ai sensi dell'art. 316 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

B.2.b - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.lgs.)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 comma 11bis Legge 133/2019).

B.2.c - Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.lgs.)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

B.2.d - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.lgs.)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

B.2.e - Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.lgs.)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

B.2.f - Reati societari (art. 25-ter del D.lgs.)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019).

B.2.g - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs.)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies 1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.c.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.c.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2).

B.2.h - Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del D.lgs.)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

B.2.i - Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.lgs.)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

B.2.j - Reati di abuso di mercato

Reati (art. 25-sexies del Decreto):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF):
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

B.2.k - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.lgs.)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

B.2.l - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.lgs.)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).

B.2.m - Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del D.lgs.)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);

B.2.n - Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1 del D.lgs.)

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493- ter c.p.);

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.)[1];
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
- Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del D.lgs.)
- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a) -bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

B.2.o - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.lgs.)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

B.2.p - Reati ambientali (art. 25-undecies del D.lgs.)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, 2°, 3°, 5°, 11° e 13° co.);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° co., lettere a] e b], 3°, 5° e 6° co.);
- bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co.);

[1] A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 184/2021 il reato di frode informatica è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (come già previsto dall'art. 24 del Decreto), ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, 4° co. secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co.);
- reati in materia di emissioni (art. 279, 5° co.).

In virtù del Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-*bis* rubricato "Combustione illecita dei rifiuti" che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fi-ne di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, 6° comma, della L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° comma);
- inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° comma).

B.2.q - Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.lgs.)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- immigrazione clandestina e sfruttamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

B.2.r - Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies del D.lgs.)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

B.2.s - Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.lgs.)

- Frode in competizione sportiva (art. 1 L.13 dicembre 1989, n. 401);
- esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 3 L.13 dicembre 1989, n. 401).

B.2.t - Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.lgs.)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis d.lgs.74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000;
- dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi iva transfrontaliere, art. 4 d.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi iva transfrontaliere, art. 5 d.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- indebita compensazione (in caso di gravi frodi iva transfrontaliere, art. 10 quater d.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

B.2.u - Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.lgs.)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 dpr 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 dpr 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 dpr 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 dpr 43/1973);

- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 dpr 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 dpr 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 dpr 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 dpr 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 dpr 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis dpr 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter dpr 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater dpr 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 dpr 43/1973);
- circostanze aggravanti (art. 295 dpr 43/1973).

B.2.v - Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.lgs.)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quattordecies c.p.).

B.2.w - Riciclaggio. devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali (art. 25-duodevicies del D.lgs.)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (art. 518-sexiesdecies c.p.).

B.2.x - Reati transnazionali (art. 10 – legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In base all'articolo 4 del D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli Enti si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato e se:

- il reato è stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente può rispondere solo nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

In tali casi, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso.

B.3 - LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE

Il Decreto prevede a carico degli Enti:

- sanzioni pecuniarie
- sanzioni interdittive
- confisca del prezzo o del profitto del reato
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». In particolare, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Una circostanza attenuante speciale è stata introdotta dall'art. 1, comma 9, lett. b) n. 3, della l. 3/2019, con esclusivo riferimento ai reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001. Si tratta in particolare dei reati di cui agli artt. 317, 319 – anche aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità – 319-ter, commi 1 e 2, 319-quater, 321 e 322, commi 2 e 4, del codice penale. Ebbene, con esclusivo riferimento alla commissione delle suddette

fattispecie delittuose, il nuovo comma 5-bis dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001 prevede ora una sanzione interdittiva attenuata nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente:

- si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La **confisca** (sempre disposta con la sentenza di condanna) consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

B.4 - L'ADOZIONE DEL MODELLO COME ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ DI CUI AL DECRETO

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto - modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

Nel caso in cui invece il modello sia adottato e reso operativo dopo la commissione del fatto - ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - il Decreto non prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente, ma una serie di benefici in termini di riduzione della sanzione pecuniaria, esclusione della sanzione interdittiva (laddove applicabile), nonché sospensione/revoca della misura cautelare qualora irrogata.

In ogni caso, nel D.lgs. 231/2001 si specificano le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente, i modelli devono:

- **individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati** previsti dal Decreto;
- prevedere **specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati** da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati**;
- prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello**.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 l'Associazione ha tenuto inoltre in considerazione le esigenze previste dal Decreto all'art. 6 co. 2-bis secondo il quale: "*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e*".

C. PRESENTAZIONE DI A.F.G.P.

A.F.G.P. Associazione Formazione Giovanni Piamarta è un'associazione senza fini di lucro costituita il 3 aprile 1992 come continuazione dell'attività formativa svolta dalla "Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth di Padre Giovanni Piamarta".
Nel 1997 le associazioni operanti nei centri principali della Congregazione si sono unificate nell'attuale "Associazione Formazione Giovanni Piamarta", con sede legale a Brescia in Via E. Ferri, 73.
A Milano, dal settembre 1992, l'Associazione è subentrata nella gestione delle attività gestite dalla "Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza di san Giovanni Calabria" nel Centro di Via Pusiano, 52.
A.F.G.P. è presente a Brescia con la Sede legale, il Centro Servizi e con la Direzione generale.

C.1 - I CAMPI DI ATTIVITÀ DI A.F.G.P.

C.1.a - Formazione Professionale

I Centri di Formazione Professionale (CFP) sono presenti a Brescia, a Milano ed a Remedello Sopra (BS). L'Associazione svolge in tutte le sue sedi numerose attività nel campo **IeFP (Istruzione e Formazione Professionale).**
Nello specifico, l'Associazione svolge attività di "*educazione, di assistenza e di promozione sociale, con particolare riguardo ai giovani e lavoratori, curando la crescita umana e l'elevazione professionale, al fine di mantenere vivo il patrimonio ideale e gli indirizzi educativi e sociali che hanno informato l'azione svolta dal Santo Padre Giovanni Piamarta*"[2].
Con riferimento ai settori dell'istruzione e della formazione professionale, A.F.G.P. è operatore accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale per le sedi di Brescia (Centro Artigianelli), Remedello Sopra (Centro Bonsignori) e Milano (Centro Padre Piamarta).

Nello svolgimento delle proprie attività, A.F.G.P. si pone i seguenti scopi e finalità:

- **la realizzazione di attività di educazione, assistenza e promozione sociale**, con l'intento di favorire la crescita umana e professionale di giovani e dei lavoratori. L'Associazione riconosce l'importanza dell'educazione, tenendo conto delle esigenze del mondo del lavoro, attraverso anche il costante impegno nella ricerca e nella sperimentazione delle proprie risorse educative e formative, senza trascurare anche un più delicato impegno nell'ambito assistenziale, che trova nell'attenzione all'handicap uno dei suoi momenti più importanti;
- **la realizzazione di un progetto educativo attraverso la famiglia**, come evocato dal nome stesso della "Congregazione – Sacra Famiglia di Nazareth". L'idea di famiglia, intesa come progetto e modello, è il cardine dell'attività pedagogica dell'Associazione, che si esplica anche nella promozione della solidarietà a più vasti livelli, sviluppando **attenzione nei confronti dei disabili e delle persone più disagiate**, nel pieno rispetto della scelta piamartina di dedicarsi all'assistenza e alla promozione sociale oltre che alla formazione. Costante attenzione alla

[2] Art. 1 dello Statuto dell'Associazione.

dimensione religiosa nel pieno rispetto, comunque, della libertà individuale e continua sollecitazione ad un atteggiamento gioioso nei confronti della vita.

All'interno del paniere di attività di Formazione Professionale, A.F.G.P. si impegna anche nella realizzazione (spesso in collaborazione con i propri partner) di percorsi **IFTS** e **ITS**.

Dal 2019 A.F.G.P. ha anche aperto alcune "**imprese formative**" (all'interno del progetto di Scuola-Impresa), cioè attività economiche che afferiscono ad alcuni percorsi didattici attivati nelle diverse sedi. Il Progetto nasce allo scopo di creare attività che costituiscano per gli allievi un'opportunità di contatto con il mondo del lavoro da cui trarre, oltre ad un arricchimento in termini di competenze professionali e di bagaglio tecnico-culturale, forti motivazioni e preziosi stimoli; la creazione di un contesto quanto più possibile vicino alla realtà di una moderna azienda, inoltre, ha lo scopo di favorire negli allievi, attraverso la sperimentazione delle possibili situazioni, l'acquisizione di modalità per la gestione delle proprie difficoltà e l'espressione delle proprie potenzialità.

C.1.b - Servizi al Lavoro

I Centri di Formazione Professionale presenti a Brescia, a Milano ed a Remedello Sopra (BS) svolgono anche alcune attività nell'ambito dei Servizi al Lavoro (SaL). Si collocano in questa area le attività dei progetti apprendistato, Dote Unica Lavoro (DUL) e (dal 2023) Garanzia Occupazione Lavoro (GOL): profiling, Skill Gap Analysis, orientamento, accompagnamento, attivazione di corsi professionalizzanti, Placement.
Per le stesse sedi, l'Associazione ha ottenuto la qualifica di operatore accreditato da Regione Lombardia per i Servizi al Lavoro, che viene rinnovata ogni anno.

C.1.c - Servizi socio-assistenziali

Per il solo territorio di Milano l'Associazione è attiva anche nell'ambito dei **servizi socio-assistenziali** con 4 centri, due dei quali socio-sanitari (**CSS e CDD), e due socio-educativi (CSE e SFA)**.
In relazione ai **servizi socio–assistenziali** alla persona, l'Associazione si è dimostrata infatti sin dagli inizi particolarmente sensibile al tema della **disabilità**, nell'ottica di completare l'offerta educativo-formativa del Centro.
La relazione con la disabilità inizia infatti intorno agli anni '80; nel 1983 ha inizio il rapporto di convenzionamento con il Comune di Milano per la gestione del CTR (Centro Territoriale di Riabilitazione) dell'allora zona 12. Dal 1984 si è sviluppato il CEID (Centro Educativo Integrazione Disabili): era un sistema organizzativo complesso che prevedeva la gestione unica del CTR, da quel momento denominato CSE (Centro Socio Educativo) e la Formazione professionale per disabili e nel 1987 si è raggiunta la completa ricettività del servizio (30 posti). Nel 1992, avviene il passaggio del Centro di via Pusiano dall'Opera don Calabria alla Congregazione Sacre Famiglia di Nazareth del Beato Giovanni Piamarta: nasce l'AFGP Associazione Formazione Giovanni Piamarta per la gestione delle attività formativo-educative della Formazione professionale e socioassistenziali per i Servizi alla Persona, nelle varie sedi presenti sul territorio Italiano, tra cui il Centro Padre Piamarta di Milano. In quegli anni si delinea la fisionomia definitiva del **Centro Socio Educativo (CSE)**. Dal 1995 si sviluppa il **Servizio Formativo all'Autonomia (SFA)**. Nel 2002 apre la Comunità Alloggio Disabili, ora **Comunità Socio Sanitaria (CSS)**. Da settembre 2009 la nuova sede del **Centro Diurno Disabili (CDD)** è all'interno del Centro Padre Piamarta nella prestigiosa Villa seicentesca Morosini-Biumi, che già ospita la Comunità Socio Sanitaria.

La **Comunità Socio Sanitaria** dell'Associazione, in particolare, è:

- autorizzata al Funzionamento dalla Provincia;
- accreditata con Regione Lombardia e con l'Azienda Sanitaria territoriale;
- convenzionata con il Comune di Milano;

per l'accoglienza abitativa di persone in situazione di handicap che, prive di adeguato sostegno familiare, necessitano di soluzioni di alloggio protetto, a completamento della frequenza di servizi diurni.

C.2 - CERTIFICAZIONI

Dal 2003 il Sistema di Gestione della Qualità di A.F.G.P. è certificato a fronte della norma UNI ISO EN 9001 per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di Orientamento, Accompagnamento e Formazione nell'ambito del diritto - dovere di istruzione e formazione (DDIF), Formazione Superiore, Continua e Permanente nei settori dell'Agricoltura, Industria e Artigianato (Meccanica, Elettricità ed Elettronica, Grafica), Commercio, Turismo e Sport (Ristorazione, Accoglienza e retail), Servizi alle Imprese (Logistica e Informatica) e Servizi alla Persona;
- Progettazione ed erogazione di servizi per l'Orientamento formativo, scolastico e l'inserimento lavorativo, l'Accompagnamento e la Formazione nell'area della disabilità e del disagio giovanile e adulto;
- Progettazione ed erogazione di servizi di Orientamento e di Formazione per l'accompagnamento e il sostegno al lavoro.
- Progettazione ed erogazione di servizi Socio-educativi e Socio-assistenziali rivolti a persone disabili in regime diurno e residenziale.

Nel settembre 2013, infine, l'Associazione ha ottenuto la certificazione alla norma BS OHSAS 18001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro per lo svolgimento delle stesse attività con migrazione allo standard ISO 45001:2018 nell'ottobre 2020.
A giugno 2024 viene svolto con successo il processo per la ricertificazione periodica ai fini della Qualità ISO9001:2015 e sicurezza ISO45001:2018.

C.3 - SISTEMA DI GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

A.F.G.P. ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale (illustrata in 3 organigrammi di sede e 1 organigramma generale, che sono disponibili e visibili a tutto il personale) così composta: Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Sindaco Unico. La revisione del bilancio di esercizio (1° settembre – 31 agosto) è affidata ad una società esterna, specificamente incaricata. È altresì presente un Direttore Generale e, presso ciascuna unità operativa, un Direttore di sede, talvolta aiutato da un Coordinatore di Centro.

I poteri di tali funzioni sono riportati:

- nello Statuto;
- nella descrizione delle responsabilità;
- nei documenti di riferimento per le deleghe e procure;
- nelle procedure interne.

L'assetto organizzativo di A.F.G.P. è descritto nel Sistema Qualità ("S.Q.") e nei documenti ad esso correlati (Manuale Qualità, procedure, istruzioni operative, ecc.) che in questa sede si intendono richiamati e integrati.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle procedure dell'Associazione ed i principi contenuti nel presente Modello si applicano le misure più rigorose.

D. IL MODELLO DI A.F.G.P.

D.1 - RAPPORTO CON IL CODICE ETICO

A.F.G.P. ha adottato il proprio Codice Etico con delibera del Consiglio di Amministrazione in data **20 dicembre 2010**, quale strumento che enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, Enti Finanziatori, mercato di riferimento, *partner* (in generale, quindi, con riferimento a soggetti portatori di interesse nei confronti dell'Ente).
Il Codice Etico è un documento distinto dal Modello - anche se ad esso correlato - in quanto parte integrante del sistema di prevenzione di cui A.F.G.P. si è dotata, che mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti anche al di là delle disposizioni legislative e regolamentari.
L'edizione attualmente vigente del Codice Etico è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 01/10/2024.
Il Codice Etico è pubblicato sul sito istituzionale di A.F.G.P. all'indirizzo: https://www.afgp.it/formazione/codice-etico/

D.2 - FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello, che il Decreto indica come elemento facoltativo e non obbligatorio, è stato adottato da parte di A.F.G.P. nella convinzione che possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di A.F.G.P. e/o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D.lgs. 231/2001.

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:
- contrastare ogni condotta illecita;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività dell'Ente con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di A.F.G.P. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;
- consentire l'esenzione della responsabilità amministrativa di A.F.G.P. in caso di commissione di reati;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o attivazione di rimedi contrattuali.

D.3 - DESTINATARI DEL MODELLO

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:
- i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico ed i componenti della Società di revisione;

- i Dipendenti;
- i Consulenti, i Collaboratori, i *Partner* ed i Fornitori nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto, specialmente quando non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari" del presente Modello.

D.4 - I SISTEMI E GLI STRUMENTI

Le componenti atte a garantire il governo dell'organizzazione e il funzionamento di sono:

- **Statuto** - in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo dell'Ente volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Codice Etico** - esprime i principi etici che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell'ente stesso.

Si individuano a solo scopo esemplificativo e non esaustivo le seguenti categorie di destinatari:

- Coloro che operano in posizione apicale: nella direzione generale, nei CFP, nei servizi alla persona, ecc.;
- Coloro che operano in posizione di sottoposti nella direzione generale, nei CFP, nei servizi alla persona, ecc.
- Coloro che operano come prestatori di servizi o fornitori di beni e attrezzature.

- **Sistema di controllo amministrativo interno** (controllo di gestione) – che è in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità.

E le redazioni/raccolte di

- **Sistema organizzativo** – Comprende le Disposizioni Organizzative (Incarichi, ordini del giorno, ordini di servizio, riunioni sistematiche) che consentono in ogni momento, di comprendere la struttura dell'Ente, la ripartizione delle fondamentali responsabilità ed anche l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.
- **Sistema delle deleghe e delle procure** – Raccoglie le specifiche procure (poteri) assegnate per rappresentare o impegnare l'ente e le deleghe di responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di rappresentatività legale, organizzativa, di qualità ambiente e sicurezza.
  L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure deve avvenire in occasione di revisione/modifica della Struttura organizzativa e/o degli Ordini di servizio o su segnalazione delle stesse strutture dell'ente.
- **Sistema di Procedure, Policy, Linee Guida** – Raccoglie tutte le procedure, policy, linee guida che regolamentano in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti dell'Ente, prevedendo gli opportuni punti di controllo.

D.5 - I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di protocolli di controllo generali quali ad esempio:

- **Segregazione dei compiti**: il sistema garantisce l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, occorre che:
  - a nessuno vengono attribuiti poteri illimitati;
  - i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
  - i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

  Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro-processo dell'Ente, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata, sia pure in modo parziale anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate. La segregazione è valutata considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività.
- **Tracciabilità**: per ogni operazione è disponibile un adeguato supporto documentale su cui si può procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa e, in ogni caso, sono disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.
- **Procure e deleghe**: i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'ente. Sono definiti i ruoli organizzativi ai quali è assegnato il potere di impegnare l'ente in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).
- **Attività di monitoraggio**: è finalizzata all'aggiornamento tempestivo di procure, deleghe di funzioni, nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa. Infine, il protocollo prevede l'esistenza di controlli di processo
- **Regolamentazione**: è prevista l'esistenza di disposizioni idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (quali procedure, policy, linee guida e regolamenti interni, nonché disposizioni organizzative e ordini di servizio).
- **Trasparenza:** l'Associazione applica la disciplina prevista per gli Enti di diritto privato. Le Linee Guida ANAC del 18.11.2017 stabiliscono per tali enti gli obblighi di pubblicazione e di accesso civico, trasparenza e diffusione d'informazioni "*in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse*" (D.lgs. 33/2013, art. 2-bis co. 3).

A tal fine, l'Associazione ha predisposto specifiche misure organizzative che mirano a garantire la regolarità e la tempestività delle pubblicazioni sul sito *web* dell'Ente nell'apposita sezione "**Trasparenza**", oltre ad aver adottato una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato.

D.6 - APPROCCIO METODOLOGICO

Il Modello è stato elaborato e successivamente aggiornato in ottemperanza alle indicazioni prescritte dalla normativa di riferimento; recepisce, altresì, gli orientamenti e le evoluzioni giurisprudenziali in materia, nonché le linee guida delle associazioni maggiormente rappresentative.
La sua predisposizione è stata conseguita attraverso una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di analisi, prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

D.7 - MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto organizzativo, al fine di mappare tutte le aree di attività di A.F.G.P. e, tra queste, individuare i processi e le attività nelle quali potessero, in via teorica, essere realizzati i reati previsti dal Decreto.
L'identificazione delle attività dell'Ente a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione dell'Ente (organigrammi, processi principali, procedure del S.Q., procure, disposizioni organizzative, ordini di servizio, regolamenti, ecc.) e il successivo svolgimento di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura organizzativa.
Con riferimento alla mappatura delle attività dell'Ente, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera A.F.G.P. e alla relativa rappresentazione delle attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili, e per ciascuno, sono state individuate, a titolo esemplificativo, alcune modalità di commissione della condotta illecita.

D.8 - MODIFICA, INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell'organo dirigente. Le successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sono di competenza del Consiglio di Amministrazione di A.F.G.P., su proposta dell'Organismo di Vigilanza dell'Associazione.

E. ORGANISMO DI VIGILANZA

E.1 - REQUISITI

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.
Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità, continuità di azione e onorabilità, come di seguito meglio specificati.

E.1.a - Autonomia e indipendenza

L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.
L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza è determinata in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attributi, individuando, in concreto, da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter adeguatamente svolgere l'incarico affidatogli. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero Organismo di Vigilanza.
Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice dell'Associazione o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.
L'Organismo di Vigilanza deve riferire al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con il Consiglio di Amministrazione.

E.1.b - Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono connesse con le esperienze professionali dei propri membri.
I componenti dell'Organismo devono possedere il bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata con particolare riferimento alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali.
Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

E.1.c - Continuità d'azione

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, svolgendo la propria attività con cadenza di norma mensile o bimestrale.

I compiti, le attività e il funzionamento dell'Organismo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dallo stesso e portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

In tale contesto, l'OdV di A.F.G.P. si avvale della collaborazione di uno staff dedicato composto da risorse interne che possiedono un'approfondita conoscenza dei processi e delle attività di A.F.G.P. Inoltre, ove siano richieste specializzazioni non presenti all'interno delle funzioni sopra indicate, l'OdV potrà fare ricorso ad altre risorse dell'Ente nonché a Consulenti esterni.

E.1.d - Onorabilità

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ha espressamente tenuto conto delle seguenti **cause di ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV. Non possono essere eletti e se eletti decadono con effetto immediato:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
  5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
  6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

E.2 - FUNZIONI E POTERI

Nello svolgimento dei suoi compiti, ai sensi del D.lgs. 231/2001, l'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- monitorare la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello;
- vigilare sul funzionamento del Modello;
- proporre e curare l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni ed adeguamenti, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative.

Nell'ambito delle attività di sua competenza, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato e l'adeguatezza dei punti di controllo, al fine di adeguarle ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale. A tale fine all'OdV devono essere segnalate, da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo, le eventuali situazioni che possono esporre l'Ente al rischio reato. Tutte le comunicazioni dovranno essere redatte esclusivamente in forma scritta;
- sulla base di un programma annuale portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto nel Modello; in particolare verificare:
  - che le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme;
  - che i principi etici siano rispettati;
  - l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati contemplati nel D.lgs. 231/2001.

Ai fini dell'espletamento ottimale dei suoi compiti, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'OdV,
- accedere senza limitazioni ai documenti aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni dell'OdV;
- disporre che i destinatari delle richieste forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per l'espletamento delle funzioni;

- avvalersi, nell'esercizio delle mansioni, dell'ausilio di tutte le funzioni aziendali, ovvero di consulenti esterni;
- segnalare al CdA le infrazioni al modello riscontrate, fermi restando i poteri a questo spettanti in materia di irrogazione delle relative sanzioni.

E.3 - FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV di A.F.G.P. riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione attraverso due linee di *reporting*:

- la prima (eventuale) all'emergere di specifiche esigenze**;**
- la seconda (periodica) **a cadenza semestrale** (trasmessa anche al Sindaco Unico) attraverso una relazione scritta che dovrà indicare:
  - l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
  - le criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente sia in termini di efficacia del Modello;
  - le attività alle quali non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
  - i necessari o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello (anche con riferimento alle necessità di aggiornamento dello stesso) ed il loro stato di attuazione.

Annualmente, inoltre, la Relazione periodica dovrà indicare:

- il piano delle attività previsto per l'anno successivo;
- il budget richiesto dall'OdV per lo svolgimento delle attività di vigilanza.

L'Organismo dovrà segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'OdV stesso;
- rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da determinare in concreto il pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- mancata collaborazione da parte delle strutture dell'Ente (in particolare, rifiuto di fornire all'OdV documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività);
- notizia di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto ~~della~~ dell'Ente, oppure di procedimenti a carico dello stesso in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e del Direttore generale.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente, dal Direttore generale o dal Sindaco Unico.

L'Associazione si è orientata nella scelta di un **Organismo Collegiale** composto da membri esterni, di cui uno con specifiche conoscenze dell'Ente[3], uno con specifiche competenze in materia di organizzazione aziendale, contabilità, fiscalità ed amministrazione, un legale avente una significativa esperienza nell'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001.

[3] Il membro con specifica conoscenza dell'Ente può essere anche un membro interno.

E.4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le risorse aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza. Nello specifico si distinguono:

a) flussi informativi periodici;
b) flussi informativi ad evento.

I **flussi informativi periodici** sono richiesti dall'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della propria attività di vigilanza svolta in via periodica.

All'Organismo di Vigilanza debbono poi essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmessi i seguenti **flussi informativi ad evento**:

- ogni ravvisata criticità rispetto ai rapporti con pubblici funzionari ed incaricati di pubblico servizio, sia italiani che esteri;
- ogni ravvisata criticità rispetto ai rapporti con politici, assistenti, collaboratori e funzionari di partito, nonché con esponenti dei media;
- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto.

I flussi informativi (sia periodici che ad evento) devono pervenire all'Organismo, mediante posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza dell'Associazione Formazione Giovanni Piamarta
via Ferri, 73 – 25123 Brescia

oppure mediante posta elettronica raccomandata al seguente indirizzo:

odv.afgp@raccomandataelettronica.com

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato** e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cd Codice Privacy): gli atti dell'Organismo di Vigilanza sono conservati dal Presidente dell'OdV in formato elettronico, condivisi e accessibili ai suoi soli componenti e per le ragioni connesse all'espletamento dei compiti rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico dell'Associazione,

nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

F. WHISTLEBLOWING

F.1 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. La segnalazione può riguardare:

- atti o omissioni penalmente rilevanti;
- atti o omissioni posti in essere in violazione dei Codici di comportamento (ad es. Codice etico, modello 231/01) o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili. A titolo di esempio: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico, frode nelle pubbliche forniture);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
- condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- attività suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale dell'Associazione o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso AFGP.

F.2 - IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

La Segnalazione tramite Canale interno (di seguito, anche, "Segnalazione") garantisce che le Informazioni sulle Violazioni arrivino alle persone più vicine alla causa della Violazione, le quali possono risolverla e adottare misure correttive. Per le Segnalazioni di cui alla presente Procedura, l'Associazione mette a disposizione la seguente **piattaforma informatica**:

http://afgp.trusty.report/

Tale piattaforma non fa parte né del sito web, né della intranet dell'Associazione ed è gestita da un soggetto preposto (DPO), come di seguito indicato.

La citata piattaforma conserva i dati in modo completamente criptato garantendo che l'accesso agli stessi sia consentito solo ai soggetti espressamente incaricati dall'Associazione.

Attraverso la Piattaforma è possibile l'invio di Segnalazioni in forma anonima. Anche in caso di Segnalazione anonima è garantita l'interlocuzione tra il Segnalante ed i soggetti incaricati dall'Associazione della gestione delle segnalazioni. In ogni caso, la Segnalazione deve contenere:

- Descrizione dei fatti;
- Circostanze di tempo;
- Persone coinvolte;
- Eventuale documentazione allegata.

L'Associazione, quale soggetto deputato al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa in materia, richiede che i dati contenuti nelle Segnalazioni siano pertinenti rispetto alle riportate finalità di cui al D.lgs. 24/2023.

È utile, infine, che alla Segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al soggetto preposto (DPO) che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata il soggetto preposto (DPO) in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a segnalare all'Organismo di Vigilanza (OdV) e al CdA il fatto che emerge la necessità di denuncia all'autorità competente; tale denuncia è in carico al CdA;
- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- a segnalare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Associazione.

F.3 - IL DIVIETO DI RITORSIONE

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), **l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione**. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Costituiscono ritorsioni, ad esempio:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsione e le misure a tutela del Segnalante si applicano anche:
- ai facilitatori (ovvero quelle persone che assistono il Segnalante nella Segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo);

- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali i predetti lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dei predetti.

F.4 - IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI INTERNE

L'Associazione ha elaborato una "Procedura Whistleblowing (per le segnalazioni di illeciti e irregolarità)", la quale:

- disciplina i presupposti e le modalità con le quali i soggetti possono effettuare segnalazioni riservate nell'interesse dell'integrità de;
- stabilisce e pubblicizza le condizioni e le regole di protezione del segnalante e dei soggetti equiparati;
- regola le attività di gestione della segnalazione da parte del soggetto preposto appositamente nominato.

La citata Procedura è stata diffusa al personale, ed è facilmente visibile sul sito internet dell'Associazione.

G. SISTEMA DISCIPLINARE

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.
Il sistema stesso è diretto a sanzionare: il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo; la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo; la condotta di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave; la mancata segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del MOG, ivi incluse eventuali condotte di cui si sia venuti a conoscenza meramente prodromiche ad accordi corruttivi e volte a ottenere l'intermediazione a tal fine di un terzo, sia che si tratti di un soggetto privato che di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.
A seguito della comunicazione all'OdV della ricorrenza di una delle ipotesi sopra indicate, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con il Direttore Generale e il Datore di Lavoro, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.
Il Datore di Lavoro provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni o condotte e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

G.1 - PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinino:

- la violazione del Modello organizzativo dell'Associazione, nonché la violazione dell'obbligo di segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del MOG, ivi incluse eventuali condotte di cui si sia venuti a conoscenza meramente prodromiche ad accordi corruttivi e volte a ottenere l'intermediazione a tal fine di un terzo, sia che si tratti di un soggetto privato che di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

costituiscono illeciti disciplinari.
Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed al vigente **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dai settori socio assistenziali, socio sanitario ed educativo UNEBA (di seguito anche "CCNL UNEBA"), nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale (di seguito anche "CCNL FP").**

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari.

- **Biasimo inflitto verbalmente (CCNL UNEBA) o richiamo verbale (CCNL FP)**: si applica nel caso delle più **lievi inosservanze** delle disposizioni del Codice Etico, nonché dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- **Biasimo inflitto per iscritto (CCNL UNEBA) o richiamo scritto (CCNL FP):** si applica in caso di inosservanza delle disposizioni del Codice Etico, nonché dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un **comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave**, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- **Multa sino a 3 ore di normale retribuzione (CCNL UNEBA) o multa non superiore all'equivalente di 3 ore di stipendio base (CCNL FP):** si applica in caso di **recidiva** delle violazioni di cui al biasimo inflitto per iscritto, nonché per la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o la presentazione di segnalazioni che risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa.
- **Sospensione sino a 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione (CCNL UNEBA) o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 3 giorni (CCNL FP)**: si applica in caso di inosservanza delle disposizioni del Codice Etico, nonché dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un **comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.**
- **Licenziamento con preavviso (CCNL FP):** si applica in caso di **grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello**, che **non** siano **in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali**.
- **Licenziamento disciplinare senza preavviso (CCNL UNEBA e CCNL FP)**: si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

A seconda della gravità della violazione commessa – e salvo il caso di recidiva, sanzionabile anche con il licenziamento – incorre nei provvedimenti di biasimo scritto (CCNL UNEBA) o richiamo scritto (CCNL FP), della multa o della sospensione il dipendente che ometta di provvedere alla corretta gestione

documentale e al rispetto dei piani formativi, in conformità con quanto prescritto dalla normativa e dalle linee guida della Regione Lombardia in materia di formazione e di servizi socio-sanitari.

G.2 - PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DEI DIRIGENTI

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, sarà assoggettata alla misura disciplinare ritenuta più idonea, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.
Costituiscono illeciti disciplinari anche:

- la mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi del Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal Modello;
- violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

G.3 - PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SINDACO UNICO

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure, qualora attribuite.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.
In caso di violazione da parte del Sindaco Unico, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti opportuni.

G.4 - PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DI CONSULENTI, FORNITORI E PARTNER

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte Consulenti, Fornitori e *Partner* (che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati

presupposto di cui al Decreto), nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

G.5 - LE SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

L'Associazione irroga altresì sanzioni in caso di:

- ritorsione o ostacolo (anche nella forma del tentativo) alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza in merito all'identità del Segnalante, del Segnalato, di colui comunque menzionato nella Segnalazione, nonché in ordine al contenuto della Segnalazione;
- attuazione di misure ritorsive nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati dalla normativa di riferimento.

L'Associazione, infine, irroga sanzioni quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

H. DIFFUSIONE DEL MODELLO

H.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, A.F.G.P. ritiene necessario garantire una corretta divulgazione e conoscenza dello stesso e delle regole comportamentali in esso contenute, nonché del Codice Etico, nei confronti delle risorse già presenti nell'organizzazione e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.
La diffusione del Codice Etico e del Modello è affidata alla Direzione Generale che ne garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (anche elettronici) e con il supporto delle Direzioni/funzioni competenti, la comunicazione a tutti i Destinatari.
La diffusione è garantita anche all'esterno, attraverso la pubblicazione del Codice sul sito internet dell'Associazione.

H.2 - DIFFUSIONE INIZIALE

Il monitoraggio del sistema di informazione e formazione è rimessa all'OdV in collaborazione con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.
In particolare, saranno previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione ritenuti più idonei al fine di garantire che la formazione sia erogata nel rispetto dei seguenti principi: obbligatorietà, diversificazione e reiterazione
In relazione alla comunicazione del Modello, A.F.G.P. si impegna a diffonderlo a mezzo del sistema informatico interno a tutti i dipendenti e collaboratori che vi hanno accesso, inserendo laddove necessario tutte le informazioni per la sua comprensione.
La formazione relativa al Modello comprensivo del Codice Etico per i neo assunti è descritta nella procedura relativa alla formazione dei nuovi Collaboratori.
Tutti i dipendenti sottoscrivono un apposito foglio per integrale presa visione e accettazione del Modello comprensivo del Codice Etico e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto, al rispetto dei principi, regole e procedure in essi contenuti.
Inoltre, le funzioni dell'OdV e la sua composizione saranno divulgati sempre tramite il sistema informatico interno.

H.3 - INFORMATIVA A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

A.F.G.P. impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i Consulenti e i Collaboratori a vario titolo dell'Ente. L'informativa potrà essere fornita, per i soggetti sopra elencati, attraverso quanto previsto nel sito internet ed anche con l'accettazione di una clausola sui principi e sulle regole presenti nel Modello e nel Codice Etico da inserire nelle lettere di incarico e nei contratti.

H.4 - INFORMATIVA AI FORNITORI

A.F.G.P. impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i Fornitori dell'Ente. L'informativa potrà essere fornita, per i soggetti sopra elencati, attraverso quanto previsto nel

sito internet ed anche con l'accettazione di una clausola sui principi e sulle regole presenti nel Modello e nel Codice Etico da inserire negli ordini di acquisto o nei contratti di fornitura.

H.5 - INFORMATIVA A PARTNER

A.F.G.P. impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i *Partner* coinvolti, a vario titolo, in progetti attraverso ATS (Associazioni temporanee di impresa, contratti, convenzioni, ecc.). questi soggetti è richiesta l'accettazione formale di una clausola sui principi e sulle regole presenti nel Modello e nel Codice Etico da inserire nella documentazione contrattuale.